

## AS1673 – COMUNE DI MANTOVA - AGEVOLAZIONI GUIDE TURISTICHE

Roma, 5 giugno 2020

Comune di Mantova

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 27 maggio 2020, ha ritenuto di svolgere alcune osservazioni, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito alle restrizioni all'operatività delle guide turistiche basate sull'ambito regionale in cui le stesse hanno ottenuto l'abilitazione.

In particolare, il Comune di Mantova, con Delibera di Giunta n. 46 del 19 febbraio 2020, avente ad oggetto "*Riduzioni delle tariffe di sosta degli autobus turistici i cui passeggeri si avvalgono di una guida o di un accompagnatore turistico abilitati alla professione*", ha approvato, a decorrere dal 1° marzo 2020, modifiche ad una precedente delibera<sup>1</sup>, "*prevedendo, in via sperimentale, una riduzione del 25% delle tariffe per gli autobus turistici i cui passeggeri si avvalgono di una guida o accompagnatore turistico abilitati alla professione iscritti negli elenchi redatti dalla provincia di Mantova, di cui all'articolo 52 della Legge Regione Lombardia 01.10.2015 n. 27*".

Gli sconti applicati alle prenotazioni di bus turistici e effettuate per il tramite delle guide turistiche locali, approvati con la delibera sopra evidenziata, risultano discriminatori per le guide turistiche abilitate in altri ambiti geografici, in quanto, per effetto dello sconto loro precluso, i *tour operator* o i gruppi di turisti sono incentivati ad avvalersi delle guide locali al fine di beneficiare di un prezzo più basso.

L'Autorità ha più volte segnalato<sup>2</sup> che tale trattamento preferenziale non risulta giustificato da particolari esigenze di tutela di interessi della collettività, determinando un'ingiustificata segmentazione del mercato nazionale che contrasta con il principio di liberalizzazione introdotto dal legislatore statale con l'articolo 3 della Legge 6 agosto 2013, n. 97, recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013*", il quale prevede: «*L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale*».

Sulla base di quanto precede, l'Autorità auspica che l'Amministrazione in indirizzo tenga in adeguata considerazione le suesposte osservazioni e modifichi le disposizioni sopra indicate, eliminando le discriminazioni evidenziate per le guide turistiche operanti in ambiti territoriali non locali, al fine di tutelare e promuovere nella maniera più efficace la concorrenza nel settore interessato.

L'Autorità invita l'amministrazione in indirizzo a comunicare, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali sopra evidenziate.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

<sup>1</sup> [La D.G.C. n. 171 del 18/07/2019 con la quale sono state stabilite le tariffe per i bus turistici nella Zona a Traffico Limitato nella città di Mantova.]

<sup>2</sup> [Si vedano, da ultimo, le segnalazioni AS1635 - COMUNI DI PISA LUCCA E CARRARA-LIMITI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DELLE GUIDE TURISTICHE del 14 gennaio 2020, in Boll. n. 5/2020 e AS1607 - COMUNE DI BOLOGNA - TARIFFE AGEVOLATE PER BUS TURISTICI CON GUIDE LOCALI del 31 luglio 2019, in Boll. 33/2019. Sempre in tema, si vedano le segnalazioni AS1549 - DISPOSIZIONI CHE DETERMINANO DISPARITÀ DI TRATTAMENTO DELLE GUIDE TURISTICHE INFUNZIONE DELL'AMBITO REGIONALE IN CUI HANNO CONSEGUITO L'ABILITAZIONE del 6 dicembre 2018, in Boll. 48/2018; AS1584, REGIONE LAZIO - LEGGE 7/2018 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE GUIDE TURISTICHE del 6 dicembre 2018, in Boll. 48/2018 e AS1339 - OSTACOLI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DELLE GUIDE TURISTICHE IN ITALIA del 21 dicembre 2016, in Boll. 48/2016.]